

COOPERATIVA MAGVENEZIA a r.l.

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è valido per tutti i soci presenti e futuri della cooperativa MAGVENEZIA Soc. Coop. a r.l., con sede legale n Venezia.

Art. 2 MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO

Il presente regolamento decorre dal 03 dicembre 2004 data di approvazione dell'Assemblea ed è valido sino a quando l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, lo modifichi. Qualora almeno il 10 % dei soci presentino richiesta, con lettera scritta, affinché il presente regolamento venga modificato in alcune sue parti o sostituito, il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di prendere in esame la richiesta e sottoporre le modifiche all'Assemblea.

Art. 3 SOCI VOLONTARI

I soci persone fisiche possono fornire opera di volontariato all'interno delle sedi operative della Cooperativa, per contribuire allo sviluppo degli scopi sociali. Al socio volontario sono riconosciuti:

- la copertura assicurativa per quanto riguarda la responsabilità civile ed infortunio;
- il rimborso delle spese sostenute, se richiesto.

Art. 4 SOCI LAVORATORI

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge 142/2001, i soci lavoratori della Cooperativa:

concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa

partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda

contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione

mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Art.5 TIPOLOGIE DI SOCI LAVORATORI

Tra il socio e la Cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

- "subordinato"
- autonomo

- professionale

- di collaborazione a progetto

E' inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di rapporto di lavoro, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano, purché compatibile con lo status di socio.

Art. 6 STATO DI CRISI

In caso di crisi aziendale, l'Assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali. Il piano di intervento potrà prevedere forme di apporto economico da parte dei soci lavoratori, anche tramite la riduzione temporanea dei loro trattamenti economici (lavoro non retribuito).

Nell'applicazione delle misure per la soluzione della crisi approvate dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà tenere conto di situazioni di particolare difficoltà economica in cui versino taluni soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti, che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati.

Art. 7 LAVORO SUBORDINATO

Possono essere instaurati rapporti di lavoro assimilato a quello subordinato per tutti i profili professionali richiesti e previsti dall'organizzazione aziendale della Cooperativa.

Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato:

a tempo indeterminato o a tempo determinato, nei casi consentiti dalla legge

a tempo pieno o a tempo parziale

I soci con rapporto di lavoro a tempo parziale possono prestare la loro attività lavorativa anche presso altri datori di lavoro, purché (preventivamente autorizzati) ne diano comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione e a condizione che tale loro attività non sia in contrasto con gli scopi e gli interessi della Cooperativa.

Art. 8 C.C.N.L. APPLICABILE E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico complessivo dei soci lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Ai fini del trattamento economico si applica il CCNL del Commercio.

Art. 9 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari si rimanda al C.C.N.L. del Commercio.

RAPPORTI DI LAVORO DIVERSI DA QUELLO "SUBORDINATO"

Art. 10 NORMATIVA APPLICABILE

Ai rapporti con i soci diversi da quelli di lavoro subordinato si applicano le norme contenute negli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile e nell'art. 409 n. 4 del Codice di Procedura Civile, nonché tutte le disposizioni applicabili in materia di lavoro autonomo, in quanto compatibili con la figura del socio lavoratore, con i conseguenti effetti ed oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi.

In particolare, per i soci con rapporto a progetto si applicano le seguenti disposizioni previste dal D.Lgs. 276/2003.

Art. 11 CARATTERISTICHE

Qualora lo svolgimento dell'attività della Cooperativa richieda prestazioni d'opera da svolgere personalmente ed autonomamente da parte del prestatore e comunque senza alcun vincolo di subordinazione di questi nei confronti della Cooperativa medesima, si procederà alla stipulazione di un apposito contratto in forma scritta che regolamenti le attività rispettivamente richieste e prestate.

I soci con rapporto di lavoro diverso da quello "subordinato" possono prestare la loro attività lavorativa anche presso altri datori di lavoro, purché (preventivamente autorizzati) ne diano comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione e a condizione che tale loro attività non sia in contrasto con gli scopi e gli interessi della Cooperativa.

Art. 12 TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico sarà rapportato alla quantità e qualità del lavoro prestato, secondo quanto concordato per iscritto.

ART. 13 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Nello svolgimento dell'incarico il socio gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, dovendo assicurare il raggiungimento del risultato finale dell'incarico ricevuto entro i tempi di esecuzione concordati e garantire l'adeguato standard qualitativo della sua prestazione.

Tempi e modi di svolgimento dell'incarico potranno essere eventualmente rivisti su accordo delle parti.

ART. 14 REVOCA E SCIoglimento DEL RAPPORTO

L'accertata inidoneità del socio allo svolgimento dell'incarico assegnatoli o il verificarsi di gravi inadempienze nell'esecuzione di questo, può costituire motivo di revoca dell'incarico stesso.

Art. 15 ASSEMBLEE DEI SOCI

Oltre all'Assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio, il Consiglio di Amministrazione si impegna a convocare almeno un'altra assemblea nel corso dell'anno solare.

Art. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo sociale abilitato a deliberare circa l'ammissione o l'eventuale esclusione dei soci, i finanziamenti da erogare e i servizi da prestare.

Tutti i soci possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, fatte salve eventuali convocazioni a porte chiuse su richiesta di almeno un consigliere. L'ordine del giorno, con le date degli incontri, deve essere esposto presso le sedi della Cooperativa.

DEPOSITI SOCIALI

Art. 17 SEZIONE DI DEPOSITO

E' istituita una sezione di deposito a risparmio operante esclusivamente per la raccolta dei prestiti dei soci ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, come previsto dall'art. 4 dello statuto.

Art. 18 LIBRETTI DI RISPARMIO

Al nuovo socio verrà consegnato un libretto numerato, previo pagamento di una quota di iscrizione (a copertura delle spese di apertura deposito) annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sul quale verranno registrate le operazioni di deposito e di prelievo.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, sempre annualmente, l'eventuale applicazione di un giorno di valuta ai fini del calcolo degli interessi, a parziale copertura delle spese di movimentazione.

Il libretto potrà essere intestato a più soci. Nel caso di libretto intestato a più soci, ogni cointestatario può effettuare operazioni di prelievo fino al massimo depositato, salvo diversa disposizione scritta dei cointestatari.

Nel libretto dovranno inoltre essere riportate le seguenti diciture:

- dati anagrafici del titolare e degli eventuali cointestatari;
- specificazione se trattasi di deposito libero o vincolato;
- dopo la ragione sociale "Cooperativa non iscritta all'albo delle Aziende di credito;
- "Il presente documento è nominativo e non trasferibile"

Art. 19 DEPOSITI

I depositi possono essere liberi o vincolati.

Si intendono depositi liberi quelli che possono essere oggetto di prelievo in qualsiasi momento con preavviso commisurato all'entità della cifra richiesta e alla situazione finanziaria della Cooperativa.

E' compito del Consiglio di Amministrazione fissare delle tabelle, aggiornate periodicamente, dalle quali risulti concretamente il preavviso richiesto.

Si intendono depositi vincolati quelli che hanno un vincolo di almeno un anno.

Qualora il socio non intenda rinnovare il vincolo ed effettuare il prelievo deve darne preavviso al Consiglio di Amministrazione almeno un mese prima della scadenza.

Si intendono depositi finalizzati quelli provenienti da campagne di raccolta finalizzate a investimenti mirati promosse dalla Cooperativa MAGVENEZIA.

I rischi di tali operazioni non possono gravare sul normale flusso dei depositi e devono perciò essere studiati caso per caso tassi, vincoli e garanzie.

Art. 20 REMUNERAZIONE

I depositi vengono remunerati al tasso di interesse stabilito dal Consiglio di Amministrazione; ogni modifica del tasso di interesse sarà resa nota ai soci tramite avviso affisso nella sede della Cooperativa MAGVENEZIA. Ogni socio può autoridursi l'interesse entro tale limite massimo.

La liquidazione degli interessi verrà effettuata il 31 Dicembre di ogni anno, automaticamente capitalizzata e riportata nel rendiconto inviato ai soci. Trascorsi 40 giorni dalla data di tale operazione senza che sia pervenuto alla Cooperativa alcun reclamo, il rendiconto si intenderà riconosciuto esatto ed approvato a tutti gli effetti.

Art. 21 RIMBORSI ANTICIPATI

E' facoltà della Cooperativa accordare, in via eccezionale, prelevamenti parziali o totali prima della scadenza del vincolo. In tal caso, sull'intera somma sarà applicato il tasso d'interesse pari a quello del libretto libero da vincoli, considerando anche un preavviso di dieci giorni.

Art. 22 DUPLICATO

In caso di perdita o sottrazione del libretto il socio deve al più presto fare denuncia al Consiglio di Amministrazione ed ha diritto al rilascio di un duplicato, sollevando la Cooperativa da ogni e qualsiasi responsabilità attraverso una dichiarazione scritta.

Art. 23 DECESSO DEL SOCIO

In caso di morte di un socio intestatario del libretto la somma risultante in deposito sarà rimborsata agli eredi legittimi previa presentazione della documentazione attestante la loro qualità di aventi diritto.

Art. 24 CONTROVERSIE

In caso di controversie sull'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento si deve far riferimento a quanto disposto dall'art. 30 dello statuto (clausola compromissoria).